



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 19, riunita in udienza il 05/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MARCELLINI ADELE, Presidente

CATERBI SIMONA, Relatore

NICOLARDI GUIDO, Giudice

in data 05/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1016/2023 depositato il 01/03/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220055540033000 REGISTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

CONCLUSIONI RICORRENTE:

Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di I di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento della presente

opposizione, in via principale:

- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte spiegate nella narrativa del presente atto, la invalidità e la annullabilità della cartella di pagamento n. 068 2022 00555400 33/000 dell'importo di € 302.193,55 notificata ad ASST il 20 dicembre;

- disporre, per l'effetto, che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano – Ufficio Territoriale Milano 1 ovvero l'Ente Riscossore competente, restituisca ad [REDACTED] l'importo di € 302.193,55 già interamente versato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dal 16 febbraio 2023 sino al saldo effettivo,

in via subordinata, e nell'ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale:

- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte spiegate nella narrativa del presente atto, la parziale invalidità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 068 2022 00555400 33/000 notificata ad [REDACTED] il 20 dicembre 2022;

- ridurre, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'entità delle somme portate dalla cartella di pagamento impugnata;

- disporre che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano – Ufficio Territoriale Milano 1 ovvero l'Ente Riscossore competente, restituisca ad ASST quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto, oltre rivalutazione ed interessi legali a far tempo dal 16 febbraio 2023 alla data di effettiva restituzione.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.

CONCLUSIONI RESISTENTE:

Nel merito, respingere il ricorso ex adverso proposto perché infondato, così da accertare, dichiarandola, la legittimità della cartella di pagamento impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1.3.2023 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, [REDACTED] impugna la cartella di pagamento n. 068202200555400 33000, scaturita dall'avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000001797/0/003 con cui dall'Ufficio Territoriale di Milano 1 ha liquidato l'imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n.1797/2019 emessa dalla Corte di Appello di Milano, cartella notificata il 20.12.2022.

La ricorrente deduce:

l'avvenuto versamento degli importi in essa riportati;

la insufficiente motivazione della cartella di pagamento.

Nello specifico, rileva che il 22 aprile 2021 l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Milano – Ufficio Territoriale Milano 1, notificava l'avviso di liquidazione n. 2018/001/SC/000006800/0/002 di € 65.670,00 inerente alla imposta di registro della sentenza resa dal Tribunale di Milano;

che detta imposta veniva versata il 22 giugno 2021;

che in data 19 novembre 2021 veniva notificato l'avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000001797/0/003 recante l'importo complessivo di € 228.144,00 a titolo di imposta di registro applicata sulla sentenza 1797/2019 della Corte d'Appello di Milano;

che detto avviso veniva prontamente impugnato;

dava atto che l'importo di € 302.193,55 di cui alla cartella esattoriale di pagamento n. 068 2022 00555400 33/000 era stato interamente versato dall'ASST il 15 febbraio 2023;

che l'importo di cui alla cartella, di € 302.187,67 era così determinato:

€ 228.144,00 a titolo di "imposta di registro";

€ 68.443,20 a titolo di "imposta di registro sanzione";

€ 5.600,47 a titolo di "interessi tasse e imposte indirette".

Deduce che mancava ogni motivazione in cartella, in specie sulla modalità di calcolo degli interessi;

che le sanzioni erano condizionate all'esito del procedimento pendente avverso l'avviso di accertamento.

Nel giudizio così incardinato si costituisce l'Ufficio rilevando che la cartella di pagamento impugnata in questa sede scaturisce dall'avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000001797/0/003, anch'esso impugnato;

che dopo l'avvenuto deposito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 2139/04/22, favorevole all'Ufficio, pende il giudizio di cui all'RG 385/2022 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione 2;

che parte ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento impugnata sulla base del fatto che avrebbe già versato gli importi in essa riportati;

che non era dato comprendere la eccezione, essendo pacifico che ove venisse accolto l'annullamento della cartella impugnata, sussiste il diritto della parte ad ottenere il rimborso delle somme versate.

Circa la dedotta carenza di motivazione, ADER rileva che la Cartella risulta redatta secondo il modello ministeriale;

che, in ogni caso, la cartella di pagamento scaturisce dall'avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000001797/0/003, richiamato nella cartella medesima, che è stato a sua volta impugnato dalla stessa ricorrente, che ben conosce pertanto i presupposti di fatto della cartella di pagamento in questione.

Quanto alle sanzioni (e agli interessi) precisa che trattasi di importi dovuti in seguito all'omesso pagamento dell'imposta di registro nei termini di legge, ai sensi degli artt. 54 del DPR n. 131/1986 e 13 del D.Lgs. 471/1997;

che, inoltre, l'art.13, comma 2, del D.Lgs.n.471/1997 stabilisce, in caso di riscossione mediante iscrizione a ruolo, che si applichi una sanzione pecuniaria pari al 30% delle imposte non versate.

All'udienza del 5.4.2024 la Corte decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inondato e come tale va disatteso.

Avverso la cartella di pagamento la Azienda sanitaria deduce:

- 1) l'avvenuto pagamento degli importi di cui alla cartella;
- 2) la carenza di motivazione della stessa.

Sotto il primo profilo, si rileva.

La cartella è stata notificata in data il 20.12.2022; successivamente alla notifica è avvenuto il pagamento.

Il pagamento successivo alla notifica non può mai costituire motivo per l'annullamento della cartella; l'annullamento della cartella, infatti, costituisce revoca del titolo sotteso al pagamento medesimo, per cui il suo annullamento comporta il diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato.

Appare evidente, quindi, che la restituzione degli importi può eventualmente scaturire dalla revoca del titolo sotteso alla cartella, vale a dire l'avviso di liquidazione ancora sub iudice.

Sotto la dedotta carenza di motivazione della cartella, si osserva.

La giurisprudenza della Suprema Corte impone all'ente impositore di motivare in modo congruo ed intellegibile la cartella, laddove questa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento (Sez. 5, Sentenza n. 9799 del 19/04/2017).

Inoltre, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione secondo la quale chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14/05/2010, n. 11722; più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707).

Nel caso di specie, la cartella scaturisce dalla reiezione, in primo grado, della impugnativa avverso avviso di liquidazione imposta di registro connessa a sentenza civile; la parte ha già impugnato l'avviso di liquidazione, svolgendo le proprie difese, per cui al stessa è bene in grado di conoscere quale sia la motivazione sottesa alla emanazione della cartella medesima;

alcun pregiudizio risulta dedotto, se non relativamente ad interessi e sanzioni.

Anche sotto tale aspetto, peraltro, il ricorso non appare fondato.

Gli interessi esposti in cartella sono calcolati secondo l'aliquota di legge.

Le sanzioni sono connesse al mancato pagamento e sono anch'esse legate alle previsioni normative, nel caso di specie, pari al 30% delle imposte non versate, come disposto dall'art.13, comma 2, del D.Lgs. n.471/1997.

Anche in tal caso, appare evidente che l'eventuale accoglimento del ricorso avverso l'avviso di liquidazione pendente dinanzi alla Corte Tributaria di II grado, comporterà il venir meno o comunque la rimodulazione di sanzioni ed interessi, con conseguente diritto al rimborso, ma trattasi di questione che esula dalla attuale impugnazione della cartella.

Il ricorso va pertanto respinto.

Quanto alle spese, la Corte ritiene di disporre la compensazione posto che la ricorrente ha già interamente

pagato la cartella.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Milano, 5 aprile 2024

Il presidente Avv.to Adele Marcellini

Il giudice est.

dott.ssa Simona Caterbi